

OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l.” (P. IVA 04483661007). Autorizzazione al trasferimento del presidio sanitario da via Caffaro n. 127 a via Ostiense n. 131/L a Roma e rilascio dell’accreditamento condizionato alle verifiche ulteriori a cura della ASL ROMA 2. Autorizzazione all’esercizio per ampliamento funzionale del presidio sanitario di via Ostiense n. 131/L a Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. 837 del 11/12/2017 recante “*Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali*”.

VISTO il DCA n. U00052 del 25/06/2012, recante: “*Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo alla Società “Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l.” (P. IVA 04483661007), in persona del legale rapp.te p.t. Bottini Guido, con sede legale in via Caffaro 127/133, 00154 - Roma, per il presidio sanitario denominato “Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l.”, con sede operativa in via Caffaro 127 /133, 00154 - Roma.*”, che ha disposto l’autorizzazione all’esercizio per l’attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” e l’accreditamento istituzionale per l’attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” e per le prestazioni della branca di medicina fisica e riabilitazione;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2151 del 10/11/2016 con la quale il Municipio VIII di Roma Capitale ha autorizzato la realizzazione di un presidio sanitario, gestito dalla società “Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l.” (P. IVA 04483661007), sito in via Ostiense n. 131/L, corpo B, 3° piano;

VISTA l'istanza, acquisita dalla Regione Lazio con nota prot. 635818 del 21/12/2016, e le relative integrazioni documentali, acquisite con note prot. 63280 dell'8/2/2017, prot. n. 213648 del 28/4/2017 e prot. n. 314703 del 21/6/2017, con la quale il Legale Rappresentante della società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007), ha richiesto, ai sensi dell'art. 8 R.R. 02/2007, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del presidio sanitario da via Caffaro n. 127 a via Ostiense n. 131/L a Roma, nonché la conferma dell'accreditamento istituzionale;

PRESO ATTO della regolarità dell'istanza e della completezza dell'allegata documentazione, l'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accredimenti – Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accredimento della Regione Lazio, con nota prot. regionale n. 378814 del 24/07/2017 e con nota prot. n. 417896 dell'11/08/2017, ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2 di effettuare la verifica, di cui agli artt. 7 della L.R. n. 4/2003 e 9 del R.R. n. 2/2007, e quella di cui agli artt. 14 della L.R. n. 4/2003 e 8 del R.R. n. 13/2007, presso il presidio sanitario sito in via Ostiense n. 131/L a Roma, gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007);

VISTA l'istanza, acquisita dalla Regione Lazio con nota Prot. 405632 del 04/08/2017, e le relative integrazioni documentali, acquisite con note prot. n. 451488 dell'11/9/2017 e Prot. n. 515756 del 13/10/2017, con la quale il Legale Rappresentante della società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007), ha richiesto, ai sensi dell'art. 8 R.R. 02/2007, l'autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale del presidio sanitario sito in via Ostiense n. 131/L a Roma;

PRESO ATTO della regolarità dell'istanza e della completezza dell'allegata documentazione, l'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accredimenti – Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accredimento della Regione Lazio, con nota prot. regionale n. 553263 del 2/11/2017, ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2 di effettuare, relativamente all'istanza di autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale, la verifica, di cui agli artt. 7 della L.R. n. 4/2003 e 9 del R.R. n. 2/2007, presso il presidio sanitario sito in via Ostiense n. 131/L a Roma, gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007);

VISTA la nota ASL prot. n. 19219 del 01/02/2018, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 59017 del 01/02/2018, con il quale il Direttore Generale della ASL Roma 2 ha trasmesso il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione (nota prot. 17343 del 30/01/2018) per il trasferimento del presidio sanitario da via Caffaro n. 127 a via Ostiense n. 131/L a Roma, e per l'autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale del presidio sanitario sito in via Ostiense n. 131/L a Roma, gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007), con sede legale in via Caffaro n. 131 a Roma, nonché la nota della UOC valutazione Strutture Accreditate della stessa ASL (nota prot. 17719 del 30/01/2018), che comunica *"non risultano, per quanto di competenza, elementi ostativi riguardo all'istanza di trasferimento del presidio sanitario gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." dalla sede di via Caffaro 127/133 – Roma a via Ostiense 131-Roma. Si precisa che la scrivente UOC valuterà la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento entro sessanta giorni dall'emanazione del DCA di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, da via*

Caffaro 127 a Roma a via Ostiense 131 Roma, del presidio ambulatoriale gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l.";

RILEVATO che:

- il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione (nota prot. 17343 del 30/01/2018), per quanto attiene alla tipologia della struttura di cui trattasi, la definisce come "Centro Fisoterapico";
- sulla base di una più approfondita analisi degli elementi documentali acquisiti in fase di istruttoria, il DCA U00052/2012 riporta erroneamente quale attività autorizzata all'esercizio ed accreditata istituzionalmente quella ambulatoriale di "Medicina Fisica e Riabilitazione", in luogo di quella corretta di "Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale";

RITENUTO, pertanto, di dover:

- autorizzare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, il presidio sanitario, gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007), con sede legale in via Caffaro n. 131 a Roma, al trasferimento da via Caffaro n. 127 a via Ostiense n. 131/L a Roma, per l'attività sanitaria di "Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale";
- autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale il presidio sanitario di via Ostiense n. 131/L a Roma per le seguenti attività sanitarie di Attività ambulatoriale: Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Malattie dell'Apparto respiratorio, Cardiologia, Reumatologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia Generale, Geriatria, Chirurgia Vascolare, Medicina dello sport.

Pertanto le attività autorizzate sono le seguenti:

- Presidio ambulatoriale: Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Malattie dell'Apparto respiratorio, Cardiologia, Reumatologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia Generale, Geriatria, Chirurgia Vascolare, Medicina dello sport.
- Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale.

Per effetto del citato trasferimento, la struttura continuerà ad operare presso la nuova sede in regime di autorizzazione e di accreditamento, rilasciato condizionatamente ex art. 12 R.R. 13/2007 alle verifiche della ASL sulla permanenza degli ulteriori requisiti di accreditamento presso la nuova sede per l'attività di "Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale".

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- autorizzare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, il presidio sanitario, gestito dalla società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007), con sede legale in via Caffaro n. 131 a Roma, al trasferimento da via Caffaro n. 127 a via Ostiense n. 131/L a Roma, per l'attività sanitaria di "Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale";
- autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale il presidio sanitario di via Ostiense n. 131/L a Roma per le seguenti attività sanitarie di Attività

ambulatoriale: Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Malattie dell'Apparto respiratorio, Cardiologia, Reumatologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia Generale, Geriatria, Chirurgia Vascolare, Medicina dello sport.

Pertanto le attività autorizzate sono le seguenti:

- Presidio ambulatoriale: Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Malattie dell'Apparto respiratorio, Cardiologia, Reumatologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia Generale, Geriatria, Chirurgia Vascolare, Medicina dello sport.
- Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale.

Per effetto del citato trasferimento, la struttura continuerà ad operare presso la nuova sede in regime di autorizzazione e di accreditamento, rilasciato condizionatamente ex art. 12 R.R. 13/2007 alle verifiche della ASL sulla permanenza degli ulteriori requisiti di accreditamento presso la nuova sede per l'attività di "Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale".

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00052 del 25/06/2012.

Il Legale Rappresentante della società "Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l." (P. IVA 04483661007), con sede legale in via Caffaro n. 131 a Roma, è il sig. Bottini Guido, nato a Roma (prov. RM) il 08/03/1945.

Il Direttore Sanitario è la Dott.ssa Antonella Calabrese, nata a Taranto il 23.03.1967, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi di Taranto al n. 2469.

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società, nonché comunicato al Municipio VIII di Roma Capitale e alla Asl Roma 2.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo

pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Zingaretti', with a long horizontal stroke extending to the left.